



**ASSOGESTIONI**

associazione del risparmio gestito

Roma, 14 settembre 2009

Spett.le  
COVIP  
Via in Arcione, 71  
00187 Roma

Prot. N. 459/09  
Anticipata mezzo posta elettronica

**Oggetto: Risposta alla consultazione relativa allo Schema di disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'Organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti.**

#### **Considerazioni generali**

Il documento proposto in consultazione, concernente le disposizioni che disciplinano la composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti (di seguito, il Provvedimento), riscontra il sostanziale apprezzamento di questa Associazione.

Si coglie, infatti, con favore l'intervento di revisione di codesta Autorità volto a definire le modalità per l'integrazione dello stesso nelle ipotesi di adesioni collettive che comportino l'adesione di almeno 500 lavoratori appartenenti alla medesima azienda o gruppo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, il Decreto), nonché a meglio definire le attribuzioni spettanti all'Organismo tenendo conto, in particolare, degli altri organi e funzioni che concorrono al modello di governo dei fondi pensione aperti.

Tale ultima istanza appare ancor più rilevante anche alla luce delle debolezze che caratterizzano il modello di *governance* delle forme pensionistiche complementari delineato dal Decreto, emerse nel corso del primo periodo di applicazione dello stesso.

Ci si riferisce, in particolare, al conflitto di interessi irrisolto per i fondi pensione negoziali (l'incarico può essere conferito anche al direttore generale ovvero ad uno degli amministratori) e alla sovrapposizione di competenze e funzioni tra il Responsabile del fondo e l'Organismo di sorveglianza per i fondi pensione aperti.

In tale ottica, anche al fine di ridurre gli appesantimenti amministrativi della *governance* dei fondi pensione aperti ad adesione collettiva e i relativi costi gravanti sugli aderenti, si chiede di valutare la necessità di proporre una modifica normativa che vada nel senso di consentire che, là dove nelle predette forme pensionistiche gli Organismi di sorveglianza diano adeguata rappresentanza degli interessi degli iscritti, nel rispetto dei principi di rappresentatività e pariteticità, la figura del



Responsabile possa essere ricondotta all'interno della società istitutrice. Ciò anche alla luce del fatto che l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato come l'indipendenza e l'estraneità del Responsabile del fondo, unitamente alla presenza di un Organismo di sorveglianza, anch'esso esterno, ma con le medesime funzioni e attribuzioni, hanno comportato un notevole aggravio di costi e di adempimenti per i fondi pensione aperti non giustificato dal punto di vista di una più ampia tutela degli aderenti.

Le osservazioni di seguito riportate mirano, infatti, a valorizzare l'autonomia contrattuale delle fonti istitutive anche nel senso di garantire alle collettività aderenti maggiore rappresentatività in seno all'Organismo, al di là dei vincoli normativi posti dal Decreto.

Per tale via, il modello di governo dei fondi pensione aperti ad adesione collettiva verrebbe a caratterizzarsi nel senso di esaltare le funzioni di rappresentanza degli interessi degli aderenti e di controllo attribuite all'Organismo di sorveglianza, esterno alla struttura aziendale, anche per le collettività che non raggiungano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del Decreto, e di ricondurre il ruolo del Responsabile del fondo a figura di raccordo tra la società istitutrice e l'Organismo. Ciò si tradurrebbe in una riduzione dei costi gravanti sul fondo e in un maggior coordinamento tra le figure preposte alla tutela degli aderenti, a beneficio degli stessi.

Al di là di queste considerazioni di carattere generale, le pagine che seguono riproducono commenti e osservazioni specifiche, con proposte di revisione e/o integrazione, a ciascuno degli articoli che compongono il Provvedimento posto in consultazione.

### **Considerazioni specifiche**

#### **Articolo 2 – Composizione dell'Organismo**

Per quanto concerne l'integrazione dell'Organismo nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti a una singola azienda o a un medesimo gruppo, appare opportuno chiarire che la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo deve intendersi con riferimento al gruppo di aziende che abbia sottoscritto il medesimo accordo istitutivo del fondo pensione aperto.

Ciò significa che nel caso in cui le aziende aderenti, pur appartenenti ad un medesimo gruppo, abbiamo stipulato, individualmente, accordi istitutivi distinti, queste potranno nominare i propri rappresentanti in seno all'Organismo unicamente nell'ipotesi in cui i lavoratori iscritti al fondo pensione aperto di ciascuna azienda aderente superino le 500 unità.

Sempre in tema di composizione dell'Organismo appare a nostro avviso opportuno inserire all'articolo 2 un ulteriore comma 3 del seguente tenore:

*“Al di fuori dei casi di cui al comma 2 del presente articolo, e là dove il numero dei componenti l'Organismo sia inferiore al numero massimo previsto dei componenti eleggibili, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facoltà di invitare le aziende o i gruppi individuati sulla base di parametri oggettivi di rappresentatività*



*(quali, ad esempio, la numerosità degli aderenti e l'ammontare del patrimonio gestito) a comunicare il nominativo di un rappresentante per impresa o gruppo.”*

Come già anticipato nelle considerazioni di carattere generale, la previsione proposta intende rimettere alla valutazione delle singole società istitutrici la possibilità di riconoscere, anche alle collettività che non siano in possesso dei requisiti previsti *ex lege* per la designazione di propri rappresentati in seno all'Organismo di sorveglianza, l'opportunità di nominare comunque un componente a tutela dei propri interessi, nell'ottica di valorizzare le funzioni di rappresentanza garantite dalla *governance* dei fondi pensione aperti.

### **Articolo 3 – Designazione e durata dell'incarico dei componenti**

Per quanto concerne i criteri per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione dei soggetti che partecipano alla composizione dell'Organismo - articolo 3, comma 2 - appare opportuno far riferimento, in primo luogo, alla numerosità degli aderenti al fondo e, in seconda istanza, alla data di stipula dell'accordo. Ciò al fine di risolvere eventuali controversie in caso di collettività con il medesimo numero di aderenti al fondo.

Con riferimento alla previsione di cui al comma 4, in tema di operazioni necessarie per la nomina dei rappresentanti, si chiede di precisare che, nel medesimo termine dei tre mesi precedenti la scadenza del mandato dell'Organismo, le società istitutrici provvedono altresì alla verifica delle imprese aventi diritto alla nomina di rappresentanti di propria competenza. Detta precisazione appare necessaria al fine di individuare il momento rilevante per la valutazione dei requisiti per l'integrazione dell'Organismo, non ritenendosi possibile la valutazione degli iscritti appartenenti ad una medesima azienda o gruppo nel *continuum* e la relativa modifica dei componenti l'Organismo.

Ne discende, pertanto, che la società istituttrice del fondo pensione aperto procede all'integrazione dell'Organismo, così come prevista dal comma 2 dell'articolo in parola, ad ogni scadenza del mandato dei componenti in carica.

Da ultimo, si chiede di introdurre un comma 6 all'articolo 3 che disciplini la possibilità, per le società istitutrici, di prevedere un criterio di turnazione per la rappresentanza in seno all'Organismo di sorveglianza. Il comma può essere del seguente tenore:

*“6. [eventuale] Le imprese o i gruppi aventi diritto non rappresentati nell'Organismo in ciascun mandato nominano i propri rappresentanti nel primo mandato utile”.*

### **Articolo 4 – Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza**

Con riferimento all'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'incarico si chiede di precisare, conformemente a quanto già previsto all'articolo 5, comma 4, del Decreto, che la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'assunzione dell'incarico debba essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione scritta da consegnarsi all'organo amministrativo della società istituttrice.

Inoltre, si chiede di modificare l'articolo 4, comma 4, prevedendo che, qualora l'azienda o il gruppo tenuto a designare i componenti l'Organismo non individui i



soggetti in possesso dei requisiti, si procederà ad individuare la nuova azienda o gruppo tenuto alla designazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Provvedimento, ovvero ai sensi dell'articolo 2, comma 3, come precedentemente proposto. Il nuovo comma 4 sarebbe, quindi, del seguente tenore:

*“Qualora l'azienda o il gruppo tenuto a designare i componenti dell'Organismo non individui soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti si procederà, secondo il criterio di cui all'art. 3, comma 2, ovvero all'art. 2, comma 3, ad individuare una nuova azienda o gruppo tenuto alla designazione.”*

Si chiede, infine, di prevedere, all'articolo 4, comma 5, che l'Organismo si intende comunque costituito non solo in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive, ma anche in presenza di designazione di un solo rappresentante da parte delle aziende o gruppi aventi diritto. Il nuovo comma potrebbe avere il seguente tenore:

*“L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive, ovvero nel caso di designazione di un solo rappresentante per le aziende o gruppi.”*

#### **Articolo 5 – Remunerazione**

Per quanto concerne le disposizioni in tema di remunerazione dei membri dell'Organismo, coerentemente con quanto esplicitato nella relazione al Provvedimento, parrebbe opportuno integrare il presente articolo con il seguente comma 3:

*“Non possono essere fatti gravare sulla società istitutrice o sul fondo i compensi eventualmente riconosciuti ai rappresentanti delle collettività.”*

#### **Articolo 7 – Modalità di funzionamento**

In tema di modalità di funzionamento, si evidenzia la possibilità di semplificare le disposizioni contenute nell'articolo 7 al fine di valorizzare l'autonomia delle fonti istitutive e delle collettività rappresentate, anche in relazione al ruolo che l'Organismo è chiamato a svolgere.

Parrebbe a nostro avviso opportuno mantenere, a maggior tutela degli aderenti, il solo riferimento alla periodicità minima delle riunioni dell'Organismo, rimettendo la definizione degli altri aspetti all'autonomia dei singoli Organismi.

Si propone, quindi, riformulare il comma 3 del presente articolo nel seguente modo:

*“L'Organismo si riunisce almeno due volte l'anno.”*

Nel rimanere a disposizione che per ogni chiarimento che si manifesti necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale